

A U T O R I T À D I S I S T E M A P O R T U A L E D E L M A R T I R R E N O**C E N T R A L E****Codice Fiscale 95255720633****I L P R E S I D E N T E**

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (Adsp);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 ed D.M. 18.9.2006 che hanno definito gli ambiti di competenza della soppressa Autorità Portuale di Napoli oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia, dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico, - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione e il Regolamento al Codice della Navigazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Visto il regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella giurisdizione dell'AdSP approvato con delibera del presidente n.358/18;

Premesso che:

la ditta CESINO PAOLO & C. s.a.s. è titolare delle seguenti licenze per la concessione di beni demaniali marittimi ubicati sulla banchina "ex MM.GG." del porto di Castellammare di Stabia:

1) licenza n. 67/2007 per la concessione di un'area d.m. di mq.153,94 per il mantenimento di una gru a colonna per alaggio/varo imbarcazioni da diporto;

2) licenza n. 16/2008 allo scopo di mantenere in concessione beni d.m. di complessivi mq.4.842 di cui mq. 4.387,23 di specchio acqueo, mq.447 di pontili galleggianti, mq. 7,77 di passerella e strutture amovibili, il tutto adibito ad ormeggio di unità da diporto c/terzi;

3) licenza n. 17/2012 per la concessione di locali di complessivi mq. 2.511,32 nell'ambito del manufatto "ex MM.GG."

per attività diportistico-turistiche, tra cui la ristorazione;

4) licenza n. 43/2011 per la concessione di un'area d.m. in sottosuolo di mq.18 per posa vasca di raccolta e depurazione acque di scolo delle imbarcazioni alate;

Considerato che l'art. 1, comma 681 della Legge 145/2018, prevede che *“al termine della consultazione di cui al comma 679, secondo i principi ed i criteri tecnici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 680, sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge”*, ove fosse da intendere come un blocco generalizzato delle concessioni, va interpretato sistematicamente con i precedenti commi 675 e 676 della legge. Tali disposizioni, in più punti rinviano a concetti quali quello di valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane (comma 675), alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo e alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste (comma 676 lettera *a* e lettera *e*). Pertanto, individuano la portata del comma 681 nel senso che ne limitano la portata alla gestione del demanio costiero ad uso turistico-ricreativo, e non con riferimento agli ambiti portuali e alle relative concessioni che trovano, invece, principale riferimento nella normativa speciale dettata dalla legge di riforma portuale n. 84/94;

Considerato che:

- con istanza acquisita in data 27.01.2020 al n. 02181 del protocollo generale di questa Amministrazione, la Cesino Paolo s.a.s. di Annamaria Di Lorenzo e C., ha chiesto il rilascio della concessione demaniale marittima, per il periodo di sei mesi a partire dalla data di rilascio, finalizzata all'utilizzazione di complessivi mq 492,50, presso il Porto di Castellammare di Stabia, da destinare a parcheggio, gazebo, posa tavolini e sedie a servizio dell'attività diportistica, ex art. 36 reg. cod. nav.;
- l'area è individuata in catasto terreni al foglio 11, p.lla n.9, comune censuario Castellammare di Stabia (C129);
- nell'ambito delle istruttorie relative alle concessioni demaniali marittime n. 19/2016, n. 46/201 e, n. 111/2018 rilasciate per lo svolgimento delle medesime attività:
 - è stata già effettuata la verifica tecnica, ai fini della valutazione dell'idoneità degli impianti, manufatti ed opere da realizzare e della compatibilità con il piano regolatore portuale e strumenti collegati (P.O.T.- Master Plan);
 - è stato già acquisito il parere favorevole dell'Autorità marittima (prot. n. 09753 del 24.07.2018), esclusivamente sotto il profilo della sicurezza della navigazione;
 - l'istanza in argomento non è soggetta ad autorizzazione doganale di cui all'articolo 19 del D.Lgs.

8.11.1990, n. 374, in quanto rientrante tra le fattispecie previste dall'art. 2, comma 3 dell'Accordo sottoscritto tra la Regione Campania e le Agenzie delle Dogane Napoli 1, Napoli 2, Salerno e Caserta (approvato con Decreto Dirigenziale n. 216 del 18/09/2013);

- con avviso prot. n. 04776 del 20.02.2020, l'istanza è stata resa pubblica a norma dell'art.18 reg.cod.nav., senza che nei termini siano pervenute domande in concorrenza e/o osservazioni;
- con gli avvisi prot. n. 08576 del 26.03.2020 e prot. n. 09490 del 16.04.2020, sono stati prorogati i termini della pubblicazione fino al 5 giugno 2020 così come previsto dall'articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020 e, successivamente, dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, con il quale veniva disposto – tra l'altro - *che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 Maggio 2020;*
- in data 15/05/2020 - prot.AdSP n. 10932 la ditta Cesino Paolo s.a.s. di Annamaria Di Lorenzo e C.ha dato riscontro alla nota di avvio istruttoria prot. n. 4777 del 20/02/2020 ed ha trasmesso le la documentazione e le autodichiarazioni previste per le quali sono in corso gli opportuni accertamenti d'ufficio;
- il Comitato di Gestione della AdSP nella seduta del _____ ha espresso, con delibera n° _____, il proprio parere favorevole al rilascio di apposito titolo concessivo;

Ufficio A.B.D.M.L.P.

Il Dirigente

Dott. Giovanni ANNUNZIATA

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 l. 241/90;

Il Segretario Generale

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione.

CONCEDE

alla Società **CESINO PAOLO & C. s.a.s.**, con sede legale in **Castellammare di Stabia (NA) al Largo Gelso n. 2 – P.IVA 02912911217**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, di occupare i seguenti beni d.m. di

complessivi mq. 492,50, ubicati nel porto di Castellammare di Stabia e precisamente in località banchina “ex MM.GG.” (riferimenti SID – catasto terreni – foglio 11 p.la n.9, comune censuario C129):

- due aree scoperte di rispettivi mq. 192,50 e mq. 164 da destinare a parcheggio autovetture e motocicli dei diportisti;
- area scoperta di mq. 56 per posa tavolini e sedie;
- area di mq. 80 per la posa di un gazebo di facile rimozione allestito con tavolini, sedie e fioriere;

il tutto come riportato graficamente nella planimetria a firma dell’arch. Marianna Mascolo che si allega al presente atto per farne parte integrante.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, **per il periodo di 6 mesi decorrenti dalla data di rilascio della presente**, con l’obbligo di corrispondere all’AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € **951,25 (novecentocinquantuno/25)**, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall’art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i.

Il concessionario ha, comunque, l’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all’AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all’epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L’AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell’articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non

eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insistono i beni occupati.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Adsp dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m.

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto, né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;

2. tutti gli interventi devono essere eseguiti in ossequio della normativa vigente in materia di costruzioni edili ed impiantistiche, sicurezza del cantiere e salvaguardia ambientale, fermo restando che, in ogni caso, resta a carico dell'istante ogni responsabilità per danni a persone e cose;
3. le citate installazioni non dovranno ostacolare le normali operazioni portuali e dovrà essere garantito il traffico veicolare in banchina, limitando, nel caso, l'ingombro degli arredi da allocarsi e/o dei mezzi da destinare a parcheggio;
4. il concessionario dovrà dotarsi di personale, utilizzando anche idonea segnaletica stradale di indicazione, per garantire l'afflusso e il deflusso in sicurezza dei mezzi da destinare a parcheggio;
5. alla scadenza della presente concessione il concessionario si impegna alla rimozione degli arredi mobili nonché al successivo ripristino dello stato dei luoghi;
6. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
7. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
8. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
9. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' Adsp. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
10. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
11. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
12. il canone, versato per la presente concessione, si intende corrisposto a titolo provvisorio e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
13. il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canoni e/o diritti) entro 60 (sessanta)

giorni dalla data di emissione della fattura o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante e-mail pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione e-mail non è in alcun modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento. Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360;

14. il concessionario si impegna in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, a corrispondere l'indennità di mora e/o interessi previsti dalla Delibera Presidenziale AdSP n. 176/2017 ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali l'incameramento dei depositi a cauzione, la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
15. ai fini dell'articolo 47 lett. d), il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in uno;
16. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario-Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;
17. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
18. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare;
19. il concessionario ha l'obbligo di:
 - verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione;
 - segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
 - rappresentare all'AdSP il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
 - in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative, predisponendo ogni misura utile

anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento;

- ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, laddove, decorso il termine di cui di cui al comma 2, dovessero verificarsi condizioni interdittive, il presente atto sarà soggetto a revoca.

Al concessionario:

- avendo pagato anticipatamente il canone demaniale dovuto in relazione al periodo di occupazione previsto dal presente atto, pari 951,25 (novecentocinquantuno/25), giusta rev. ____ del _____;
- avendo prestato idonea garanzia ex art. 17 reg. cod. nav., mediante versamento a mezzo bonifico bancario per un importo di € 1.932,62 a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi diritti e tariffe;

si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Castellammare di Stabia al Largo Gelso n.2- CAP 80053.

Napoli,

IL CONCESSIONARIO

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente le seguenti condizioni speciali: artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

IL CONCESSIONARIO

.....

L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MAR TIRRENO CENTRALE

IL PRESIDENTE

Pietro SPIRITO